

## **STATUTO**

### **Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' liberamente costituita in Bologna l'Associazione denominata "**GEO-PRO-CIV** (*Associazione Geologi Emilia Romagna per la Protezione Civile*)". La sede legale è in Reggio Emilia in Via Croce Rossa n°3 presso Centro Unificato Provinciale (CUP) di Reggio Emilia. Ogni eventuale variazione della sede legale e delle eventuali sedi operative, non comporta modifiche dello statuto.
2. Potranno essere istituite sezioni "operative" a livello infra Regionale e costituite in numero congruo che consenta di risponderci ed attivarsi meglio e più rapidamente in occasione di situazioni emergenziali che interessano il territorio di competenza, con possibile nomina di Coordinatori per le sezioni "operative", che potranno fungere da collegamento fra le attività del Consiglio e quelle delle singole "sezioni".
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art.2 - SCOPI E FINALITA'**

1. L'Associazione senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, ha come scopo quello di promuovere, indirizzare e coordinare le attività di volontariato, ai fini di prevenzione dei rischi e protezione civile, dei geologi iscritti all'Ordine regionale dell'Emilia Romagna e, con opportune limitazioni operative in funzione della tipologia di supporto richiesto, ai laureati e agli studenti in Scienze della Terra.
2. A tale scopo l'Associazione si propone:
  - a) di promuovere, in accordo con enti e associazioni, iniziative di sensibilizzazione sui temi della previsione e prevenzione dei rischi geologici presenti nel territorio regionale;
  - b) di organizzare iniziative di formazione tecnico pratiche, addestramento e aggiornamento su tematiche di protezione civile connesse alle materie di competenza dei geologi;
  - c) di offrire la propria disponibilità operativa sul territorio in caso di eventi emergenziali;

- d) di mettere a disposizione le proprie conoscenze tecnico scientifiche per studi di prevenzione dei rischi e protezione civile nelle aree del territorio regionale maggiormente soggette a rischi naturali e antropici;
  - e) di svolgere tutte le attività che siano giudicate utili al conseguimento delle proprie finalità statutarie ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con altre organizzazioni nazionali ed estere.
3. Le azioni di cui sopra sono svolte gratuitamente dagli Associati ai quali l'Associazione potrà riconoscere le spese vive sostenute per l'attività prestata con presentazione di idonei documenti giustificativi. Ogni forma di supporto economico con l'Associazione, derivante dal lavoro dipendente, è incompatibile con quella di associato.

### **Art.3 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Possono partecipare all'associazione con la qualifica di "Socio senior" i Soci fondatori, i Geologi liberi professionisti ed i laureati in Scienze Geologiche che abbiano superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Geologo, che si impegnino a prestare la loro opera a titolo gratuito e a perseguire gli scopi dell'Associazione, sempre in una chiara ottica di etica deontologica.

Possono altresì partecipare all'Associazione, con la qualifica di "Socio iunior", i laureati e gli studenti di scienze della Terra che, pur godendo degli stessi diritti sociali, potranno partecipare autonomamente solo a quelle attività di Protezione Civile che non richiedano specifiche competenze ricollegabili al titolo abilitativo; in quest'ultimo caso potranno tuttavia partecipare in affiancamento ai soci operativi. Il numero degli associati è illimitato.

### **ART.4 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere un comportamento degno nei confronti degli Associati e dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) di accedere alle cariche Associative.
- d) Alla copertura assicurativa di RC e infortunio per interventi in P.C.

#### **Art.5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Ammissione ad Associato, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso: comunicato per iscritto al Consiglio direttivo, con effetto immediato;
  - b) esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il collegio dei probiviri, nei confronti di chi non adempie agli obblighi statutari. La decisione è assunta previa contestazione scritta all'interessato degli addebiti.
  - c) L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
  - d) Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
5. L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.  
Il recesso da parte degli Associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima della data nella quale è stata convocata l'Assemblea stessa.

#### **Art.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo

- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

### **Art.7 - L' ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata con avviso scritto inviato agli Associati ed affisso nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere data, luogo e ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato eletto dai presenti.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.
5. Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano conseguito il maggior numero dei voti. Ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto.
6. Tutti gli associati hanno diritto di intervento all'Assemblea, sono computati ai fini della valida costituzione dell'organo e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali. Le cariche associative sono liberamente elettive e gratuite.
7. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

All'Assemblea ordinaria spetta, tra l'altro, di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo, i Sindaci revisori e i Probiviri scelti tra gli associati;

- b) approvare la relazione dell'attività sociale svolta;
  - c) approvare il bilancio consuntivo;
  - d) approvare risoluzioni, protocolli d'intesa e convenzioni con Enti pubblici e privati;
  - e) approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo;
  - f) stabilire i criteri per eventuali rimborsi spese agli associati;
  - g) deliberare su tutti gli altri argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea Straordinaria fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali, delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:
- a) modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto per la cui adozione sono necessari la presenza di almeno 3 / 4 degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  - b) Scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli Associati.
10. L'Associato che non può intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

### **Art.8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da minimo di n.5 membri sino a n. 9 membri associati, eletti dall'Assemblea .  
Il primo Consiglio Direttivo è stato nominato con l'Atto Costitutivo.
2. Alle adunanze del Consiglio possono essere ammessi osservatori o esperti esterni all'Associazione con facoltà di espressione verbale; ad essi non spetta il diritto di voto.  
I membri del Consiglio Direttivo scelti fra gli Associati e nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Tra essi il Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere. In caso di vacanza della carica di consigliere a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima riunione Ove non fosse possibile fare ricorso ai

candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli associati.

I Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato dei primi eletti.

3. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese di cui all'art.2 punto 3 del presente statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Comitato si considererà decaduto ed occorrerà fare luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo per tre riunioni consecutive, senza giustificazione o valido motivo, da comunicarsi, decade dall'incarico.

4. Al Consiglio Direttivo spetta di eseguire le delibere dell'Assemblea, e tutti i poteri che non sono espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) predisporre i regolamenti dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare in merito all'attività sociale secondo le linee di indirizzo di programmazione approvate dall'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni.

Il Consiglio Direttivo ove ne ravvisi la necessità al fine di assicurare al meglio lo svolgimento delle attività tra gli associati può proporre all'Assemblea di deliberare la costituzione di gruppi di lavoro ciascuno con una specifica competenza inerenti le problematiche connesse alla prevenzione dei rischi e alla protezione civile.

## **ART.9 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo ed è il Presidente dell'Associazione, ne ha la rappresentanza anche di fronte a terzi ed in giudizio, la presidenza dell'assemblea e del Comitato Direttivo.

Inoltre intrattiene i contatti con Enti ed Associazioni, vigila sulla applicazione dello statuto, si occupa dei finanziamenti compresa la facoltà con firma singola e su mandato del Comitato di aprire e chiudere c/c bancari e/o postali ed utilizzarli mediante emissione di assegni bancari, circolari, bonifici e mandati sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni di questi vengono esercitate dal Vice Presidente o in assenza di questo ultimo dal Consigliere Anziano.

2. E' considerato Consigliere Anziano quel Consigliere che ha ricoperto la carica per un maggiore numero di anni; oppure che è associato dell'Associazione da più tempo; oppure il Consigliere più anziano di età.
3. Il Segretario invia le convocazioni, redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, cura la corrispondenza e l'archivio. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte da un altro membro del Consiglio. Con il consenso del Consiglio Direttivo può scegliere un associato che lo aiuti nell'espletamento delle sue mansioni.
4. Al Tesoriere è affidata la tenuta dei libri contabili, la compilazione degli inventari, l'emissione e l'incasso dei mandati, la redazione del bilancio da sottoporre al consiglio e quindi all'Assemblea e con firma singola sono devoluti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.  
Con il consenso del Comitato Direttivo può scegliere un Associato che lo aiuti nell'espletamento delle sue mansioni.

#### **ART.10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo e di vigilanza dell'amministrazione. Esso deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità, esaminare e controllare preventivamente il Conto Consuntivo e riferendone all'Assemblea. Il Collegio si compone di tre membri nominati dall'assemblea. L'ufficio è gratuito ed è incompatibile con il mandato di consigliere. Nella prima seduta il collegio nomina il suo Presidente.

#### **ART.11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Il Collegio è posto a salvaguardia della componente deontologica e di immagine dell'Ente, dei diritti delle minoranze e del singolo associato. Il Collegio esprime risoluzioni che non vincolano gli organi associativi, ma le decisioni contrarie o difformi di questi ultimi devono essere convenientemente motivate e sottoscritte per essere riportate agli atti. Nel procedimento per esclusione il Collegio esprime parere obbligatorio non vincolante. L'ufficio è gratuito.

#### **ART.12 - RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative e/o contributi degli Aderenti;
  - b) contributi privati;

**GEO-PRO-CIV**  
**Associazione Geologi Emilia Romagna per la Protezione Civile**

---

- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate da attività commerciali e produttive marginali.
  - g) Entrate provenienti da quota d'imposta IRPEF (5 %<sub>0</sub> ) o similari
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi di cui sopra. I beni e le loro rendite sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare pervenuto all'Associazione per mezzo di acquisti, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche, Enti pubblici e privati.
3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell'esercizio sociale, il Comitato predispone il bilancio consuntivo. Il documento deve essere redatto con chiarezza, precisione e veridicità dal Tesoriere. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe. All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

### **Art.13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Al fine di rendere immediatamente operativa l'Associazione, verrà nominato in sede di Atto Costitutivo dell'Associazione il Consiglio Direttivo Costituente attribuendo le cariche istituzionali relativamente al Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

### **Art.14 - NORMA FINALE**

Sono considerati Associati fondatori gli iscritti riportati nell'elenco allegato al presente statuto.

La quota associativa versata viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ogni eventuale variazione della quota sociale non comporta quindi modifica dello statuto.

In sede di Atto costitutivo dell'Associazione sono stati nominati anche gli associati fondatori ad honorem i quali parteciparono alla costituzione dell'Associazione in virtù



**GEO-PRO-CIV**  
**Associazione Geologi Emilia Romagna per la Protezione Civile**

---

delle cariche istituzionali che ricoprono, pur non avendo i requisiti necessari per l'iscrizione della stessa.

Gli associati fondatori ad honorem non hanno diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota associativa.

**Approvato all'unanimità in sede di Assemblea Straordinaria del 31/03/2017**